NORME INTEGRATIVE E DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 29 MAGGIO 1967, N. 402, PER LA TUTELA DEL TITOLO E DELLA PROFESSIONE DI AGENTE DI CAMBIO

# Art. 4

## Annullamento delle elezioni di membri del consiglio nazionale

Il consiglio nazionale, ove accolga un ricorso proposto contro la elezione di singoli suoi membri provvede a darne immediata comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia e al Ministro per il tesoro i quali invitano il presidente del consiglio dell'ordine ad indire elezioni suppletive. Analogamente il Ministro per la grazia e giustizia ed il Ministro per il tesoro provvedono di concerto, ricevutane comunicazione dal consiglio nazionale, quando sia stato accolto un ricorso proposto contro la elezione di tutti i membri ed occorra provvedere a nuove elezioni.

Versione in vigore dal 7 gennaio 1968, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Norme integrative e di attuazione della legge 29 maggio 1967, n. 402, per la tutela del titolo e della professione di agente di cambio |
| Estremi | Legge 12 dicembre 1967, n. 1216 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1967 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-integrative-e-di-attuazione-della-legge-29-maggio-1967-n-402/art-4-annullamento-delle-elezioni-di-membri-del-consiglio-nazionale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it